



PROVINCIA DI COSENZA

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA COMPARTO TRIENNIO 2023-2025 - PARTE ECONOMICA ANNO 2023

RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA

Predisposta ai sensi degli articoli 40 (comma 3-sexies), 40-bis (comma 1) del D.Lgs 165/2001) e 8 (comma 7) del CCNL 2019-2021, redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare, pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies del D.Lgs 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa", quali allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e successivamente aggiornati con apposite Note applicative, pubblicate il 12 marzo 2013.

Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse, continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche, rispettivamente, di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate, nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso all'art. 79, comma 1.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e, quindi, dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura



PROVINCIA DI COSENZA

stabile con l'art. 79 comma 1-bis, pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1, da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 79 comma 2).

Il CCNL introduce, inoltre, un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In particolare, l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.

Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).

La quota di tale incremento riferita all'anno 2022, ai sensi dell'art. 79 comma 5, viene computata, quale risorsa variabile ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa di riconoscerla nella costituzione del fondo anno 2022, nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita.

Sono, altresì, rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 comma 1 ultimo periodo).

Infine il CCNL dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 79 comma 6).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali stipendiali iniziali in godimento da parte del personale, derivanti dall'istituto della progressione economica e dei differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da certezza, stabilità e continuità e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 79 comma 1 e 1-bis del CCNL 16.11.2022 pari ad € 568.803,89.



PROVINCIA DI COSENZA

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate, ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022.

Le risorse variabili complessivamente risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

risorse variabili soggette al limite pari ad € 321.929,62

risorse variabili non soggette al limite pari ad € 722.828,00.

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate anno 2023 alla sezione I sono state apportate le decurtazioni previste dalle norme vigenti.

La costituzione del fondo è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1905 del 28/10/2023 e sottoposta a certificazione da parte del collegio dei revisori.

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: nulla da rilevare.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

La definizione dell'utilizzo delle risorse come indicato nella preintesa sottoscritta in data 23/11/2023 è la seguente, comprensiva delle economie dell'anno 2022 pari ad € 40.200,00:

Risorse decentrate stabili

Differenziali stipendiali (<i>Progressioni economiche all'interno delle Aree</i>)	100.000,00 €
Differenziali stipendiali B3 - D3 + differenziali PEO art. 70 c.1/bis	139.385,00 €
Indennità di comparto	29.418,99 €
Totale spesa stabile	268.803,99 €

Risorse decentrate variabili

Indennità di turno	90.000,00 €
Indennità condizioni di lavoro *	80.000,00 €
Indennità di reperibilità	65.000,00 €
Indennità di servizio esterno (P.L.)	17.000,00 €
Specifiche Responsabilità	112.000,00 €
Indennità di funzione (P.L.) (36.967,73 - 11.967,73)	25.000,00 €
Produttività Organizzativa	246.129,62 €



PROVINCIA DI COSENZA

Somme trasferite da ripartire al personale di coesione	5.000,00 €
Art. 24 CCNL 14/09/2000	22.000,00 €
Totale Spese Variabili	662.129,62 €
Totale Fondo anno 2023	930.933,61 €

Somme non soggette a limite

Progettazione Edilizia	450.000,00 €
Progettazione Viabilità	37.828,00 €
Incentivi Avvocati	35.000,00 €
Progettazione SUA	200.000,00 €
Totale somme non soggette a limite	722.828,00 €

TOTALE GENERALE FONDO ANNO 2023	1.653.761,61 €
--	-----------------------

Considerato che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo 2022, si allega lo schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2022, confronto con il corrispondente fondo certificato anni dal 2020 al 2016;

Descrizione	2023	2022	2016
Risorse Decentrate Stabili	568.803,89	361.048,40	€ 1.381.926,09
Risorse Decentrate Variabili	321.929,62	399.851,39	€. 547.596,17
Risorse destinate al finanziamento del posizioni organizzative			
Art.67 comma 3 lettera e) ccnl 2016-2018		500.000,00	
Art.79 comma 2 lettera a) ccnl 2021-2023	722.828,00		
Totale fondo	€ 1.613561,51	€1.260.899,99	€ 1.929.522,26

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2023 risulta rispettato ai sensi:

a. della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, che testualmente recita: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previste dall’art. 67 comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definiti a livello nazionale e previsti nei quadri di finanza pubblica non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;



PROVINCIA DI COSENZA

b. dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 11: “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione” che testualmente recita: “1. *In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni, in deroga, il limite di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato art. 23; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all’art. 20, comma 3 del decreto legislativo n. 75 del 2017;*

Si da atto che nel calcolo del limite di cui all’art 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 non si tiene conto:

- dell’economie del fondo dell’anno precedente;
- delle somme di cui art 79 comma 1 lettera b e comma 3 del CCNL 16/11/2022 art. 79 comma 6;
- degli incentivi tecnici di cui all’art 113 del D. LGS. 50/2016 e dell’art 45 del D.Lgs. 36/2023;

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura di bilancio delle somme connesse alle risorse decentrate è assicurata dagli stanziamenti risultanti sulle apposite voci di bilancio; gli oneri previdenziali a carico dell’Ente, nonché le somme per l’Irap trovano copertura sugli specifici impegni adottati sui capitoli dedicati alla spesa del personale.

Cosenza 30/11/2023

Il Presidente della Delegazione Trattante

Avv. Giovanni De Rose